

Aggiustamenti al Protocollo di Montreal del 16 settembre 1987 sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono

Adottati in occasione dell'undicesima riunione delle Parti a Pechino il 3 dicembre 1999
Entrati in vigore per la Svizzera il 28 luglio 2000

Aggiustamenti concernenti le sostanze controllate nell'Allegato A del Protocollo di Montreal

A. Articolo 2A: CFC

1. Nell'articolo 2A paragrafo 4 del Protocollo² il terzo periodo è sostituito con il periodo seguente:

«Tuttavia per corrispondere ai fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5, il livello calcolato della sua produzione può superare questo limite di una quantità pari alla media annuale della propria produzione di sostanze controllate del gruppo I dell'Allegato A per fabbisogni interni essenziali durante il periodo 1995–1997 incluso.»

2. Dopo l'articolo 2A paragrafo 4 del Protocollo sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«5. Ogni Parte si accerta che, durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1° gennaio 2003, e per ogni periodo successivo di 12 mesi, il proprio livello calcolato di produzione delle sostanze controllate del gruppo I dell'Allegato A per fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5 non superi l'80 per cento della media annuale della propria produzione di tali sostanze per fabbisogni interni essenziali durante il periodo 1995–1997 incluso.

6. Ogni Parte si accerta che, durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1° gennaio 2005, e per ogni periodo successivo di 12 mesi, il proprio livello calcolato di produzione delle sostanze controllate del gruppo I dell'Allegato A per fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5 non superi il 50 per cento della media annuale della propria produzione di tali sostanze per fabbisogni interni essenziali durante il periodo 1995–1997 incluso.

7. Ogni Parte si accerta che, durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1° gennaio 2007, e per ogni periodo successivo di 12 mesi, il proprio livello calcolato di produzione delle sostanze controllate del gruppo I dell'Allegato A per fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5 non superi il 15 per cento della media annuale della propria produzione di tali sostanze per fabbisogni interni essenziali durante il periodo 1995–1997 incluso.

¹ Dal testo originale francese (RO 2013 1283).

² RS 0.814.021

8. Ogni Parte si accerta che, durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1° gennaio 2010, e per ogni periodo successivo di 12 mesi, il proprio livello calcolato di produzione delle sostanze controllate del gruppo I dell'Allegato A per fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5 sia uguale a zero.

9. Per determinare i fabbisogni interni essenziali ai sensi dei paragrafi 4–8 del presente articolo, il calcolo della media annuale della produzione di una Parte comprende anche i diritti di produzione che questa ha trasferito conformemente al paragrafo 5 dell'articolo 2 ed esclude i diritti di produzione acquisiti dalla stessa conformemente al paragrafo 5 dell'articolo 2.»

B. Articolo 2B: Aloni

1. Nell'articolo 2B paragrafo 2 del Protocollo il terzo periodo è sostituito con il testo seguente:

«Tuttavia, per rispondere ai fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5, il livello calcolato della sua produzione può, fino al 1° gennaio 2002, superare questo limite per un massimo del 15 per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1986. In seguito, tale livello calcolato potrà superare questo limite di una quantità pari alla media annuale della propria produzione di sostanze controllate del gruppo II dell'Allegato A per fabbisogni interni essenziali durante il periodo 1995–1997 incluso.»

2. Dopo l'articolo 2B paragrafo 2 del Protocollo sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«3. Durante il periodo di 12 mesi avente inizio il 1° gennaio 2005 e, successivamente, durante ciascun periodo di 12 mesi, ciascuna delle Parti si accerta che il suo livello calcolato di produzione delle sostanze controllate del gruppo II dell'Allegato A per fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5 non superi il 50 per cento della media annuale della propria produzione di tali sostanze per fabbisogni interni essenziali durante il periodo 1995–1997 incluso.

4. Durante il periodo di 12 mesi avente inizio il 1° gennaio 2010 e, successivamente, durante ciascun periodo di 12 mesi, ciascuna delle Parti si accerta che il suo livello calcolato di produzione delle sostanze controllate del gruppo II dell'Allegato A per fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5 sia uguale a zero.»

Aggiustamenti concernenti le sostanze controllate nell'Allegato B del Protocollo di Montreal

Articolo 2C: Altri CFC interamente alogenati

1. Nell'articolo 2C paragrafo 3 del Protocollo il terzo periodo è sostituito con il testo seguente:

«Tuttavia, per corrispondere ai fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5, il livello calcolato della sua produzione può, fino al 1° gennaio 2003, superare questo limite per un massimo del 15 per cento del suo

livello calcolato di produzione per il 1989. In seguito, tale livello calcolato potrà superare questo limite di una quantità pari all'80 per cento della media annuale della propria produzione di sostanze controllate del gruppo I dell'Allegato B per fabbisogni interni essenziali durante il periodo 1998–2000 incluso.»

2. Dopo l'articolo 2C paragrafo 3 del Protocollo sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«4. Durante il periodo di 12 mesi avente inizio il 1° gennaio 2007 e, successivamente, durante ciascun periodo di 12 mesi, ciascuna delle Parti si accerta che il suo livello calcolato di produzione delle sostanze controllate del gruppo I dell'Allegato B per fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5 non superi il 15 per cento della media annuale della propria produzione di tali sostanze per fabbisogni interni essenziali durante il periodo 1998–2000 incluso.

5. Durante il periodo di 12 mesi avente inizio il 1° gennaio 2010 e, successivamente, durante ciascun periodo di 12 mesi, ciascuna delle Parti si accerta che il suo livello calcolato di produzione delle sostanze controllate del gruppo I dell'Allegato B per fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5 sia uguale a zero.»

Aggiustamenti concernenti le sostanze controllate nell'Allegato E del Protocollo di Montreal

Articolo 2H: Bromuro di metile

1. Nell'articolo 2H paragrafo 5 del Protocollo il terzo periodo è sostituito con il testo seguente:

«Tuttavia, per rispondere ai fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5, il livello calcolato della sua produzione può, fino al 1° gennaio 2002, superare questo limite per un massimo del 15 per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1991. In seguito, tale livello calcolato potrà superare questo limite di una quantità pari alla media annuale della propria produzione di sostanze controllate dell'Allegato E per fabbisogni interni essenziali durante il periodo 1995–1998 incluso.»

2. Dopo l'articolo 2H paragrafo 5 del Protocollo sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«5^{bis}. Durante il periodo di 12 mesi avente inizio il 1° gennaio 2005 e, successivamente, durante ciascun periodo di 12 mesi, ciascuna delle Parti fa sì che il suo livello calcolato di produzione delle sostanze controllate dell'Allegato E per fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5 non superi l'80 per cento della media annuale della propria produzione di tali sostanze per fabbisogni interni essenziali durante il periodo 1995–1998 incluso.

5^{ter}. Durante il periodo di 12 mesi avente inizio il 1° gennaio 2015 e, successivamente, durante ciascun periodo di 12 mesi, ciascuna delle Parti fa sì che il suo livello calcolato di produzione delle sostanze controllate dell'Allegato E per fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5 sia uguale a zero.»

